

dal piano di reparto e considerare come incremento delle quote stesse, gli incrementi patrimoniali netti risultanti dalla comparazione fra le situazioni al 31 dicembre 1912 e le situazioni alle date di chiusura degli esercizi successivi.

Non pare a noi che un tale procedimento sia conforme allo spirito della Legge e del Regolamento; e, ad ogni modo, esso metterebbe l'Istituto Nazionale e la Cassa Nazionale di Previdenza nella condizione e di dover sopportare sui redditi patrimoniali propri le spese di liquidazione, ovvero di dover regolare direttamente con gli assicurati i rapporti derivanti dalla liquidazione, provvedendo l'Istituto e la Cassa Nazionale di Previdenza alle necessarie riduzioni delle quote di reparto assegnate dal Commissario Regio ai singoli soci, in corrispondenza dell'ammontare delle spese di liquidazione.